



COMUNE DI PIACENZA

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL
“CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO” -
CUDE - E PER L’INDIVIDUAZIONE DI AREE DI
PARCHEGGIO RISERVATE A PERSONE CON
DISABILITA’ NEL COMUNE DI PIACENZA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 13/10/2025
Esecutivo dal 10/11/2025.

INDICE GENERALE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ	3
ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ART. 3 – TIPOLOGIE DI CONTRASSEGNO E DURATA	4
ART. 4 – RILASCIO E RINNOVO DEL CUDE	4
ART. 5 – ESPOSIZIONE E USO	5
ART. 6 – AREE DI SOSTA PER TITOLARI CUDE	6
ART. 7 - SEGNALETICA DI DELIMITAZIONE DELL'AREA DI SOSTA PER PERSONE CON DISABILITA'	6
ART. 8 - AREA DI SOSTA DI TIPO GENERICO PER PERSONE CON DISABILITA'	7
ART. 9 – AREA DI SOSTA DI TIPO PERSONALIZZATO PER PERSONE CON DISABILITA'	8
ART. 10 - SOSTA DELLE PERSONE CON DISABILITA' NEGLI STALLI BLU REGOLAMENTATI A PARCOMETRO	11
ART. 11 – SANZIONI	11
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
ART. 13 - NORMA TRANSITORIA	12
ALLEGATI	12

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina, nell'area del territorio comunale di Piacenza, le procedure di:

- Rilascio, rinnovo e sostituzione del “Contrassegno Unificato Disabili Europeo (di seguito, CUDE oppure semplicemente “contrassegno”) per persone con impedita o sensibilmente ridotta capacità di deambulazione;
 - Individuazione di aree di sosta c.d. “generica” per persone con disabilità;
 - Individuazione di area di sosta c.d. “personalizzata” per persone con disabilità.
- per tutti gli aspetti non specificatamente già regolati dalla normativa vigente di riferimento.

Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo, introdotto dalla Raccomandazione del Consiglio Unione Europea n. 98/376/1998 (recepito in Italia dal D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012), ha lo scopo di agevolare la circolazione e la sosta delle persone con impedita o sensibilmente ridotta capacità di deambulazione.

Ha validità sul territorio nazionale ed in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa statale di riferimento è integrata dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione dello stesso e ad essa si deve attingere per ogni aspetto non trattato nel presente regolamento. In particolare, si richiamano:

- L'art.188 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992: “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni e integrazioni;
- L'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge 118/1971 “Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili” e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche” e successive modificazioni e integrazioni;
- artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996: “Regolamento recante per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge 508/1988 e successive modificazioni;
- Legge 509/1988 e successive modificazioni;
- Legge 18/1980 “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”;
- Legge 104/1992 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con condizione di disabilità;
- D.M. 5 luglio 2021 “Istituzione della piattaforma unica nazionale informatica dei contrassegni unici” e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto legislativo n.62/2024 art. 4 (“LESSICO DA UTILIZZARE”) in vigore dal 30/06/2024.
- Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) del Comune di Piacenza adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/06/2025 (verificare se terminato iter di approvazione);
- Piano Urbano del Traffico (PUT) del Comune di Piacenza adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 22/09/2025

ART. 3 – TIPOLOGIE DI CONTRASSEGNO E DURATA

La normativa citata prevede due tipologie di contrassegno;

- Contrassegno con validità di 5 anni (art. 381, comma 3, del DPR n.495/92);
- Contrassegno con validità temporanea (art.381, comma 4, del DPR n.495/92).

Sono rilasciati dietro presentazione di certificazione emessa dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale. Nel primo caso, la documentazione ASL certifica in origine uno stato di disabilità permanente. Poiché la legge impone una validità del contrassegno di 5 anni, il rinnovo avviene con semplice certificazione del medico curante che attesti il permanere della condizione sanitaria rilevante.

Nel caso invece di disabilità certificata come temporanea dalla documentazione medico-legale rilasciata dall'ASL, il contrassegno avrà una durata pari a quella indicata nella certificazione sanitaria.

ART. 4 – RILASCIO E RINNOVO DEL CUDE

Il rilascio e l'eventuale rinnovo sono di competenza degli uffici comunali. Sul sito dell'Ente, nella sezione dedicata, si può scaricare la modulistica necessaria, la cui compilazione avviene con assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario. L'Ufficio competente, previa verifica della documentazione allegata all'istanza, rilascia, entro 15 giorni, il contrassegno richiesto. In caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata, il termine di 15 giorni decorrerà dalla data di integrazione.

Di seguito, il dettaglio della documentazione richiesta per ogni tipologia di istanza:

Rilascio del contrassegno con validità 5 anni:

- Certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti l'effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta in maniera "permanente" (art.381, comma 3, del DPR 495/92) oppure verbale della commissione medica integrata in cui è indicato in modo esplicito che la persona ha capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ex art. 381 del Reg. al C.d.S. e che la persona risulti "Non rivedibile";
- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- N. 2 foto formato tessera.

Rinnovo del contrassegno con validità 5 anni:

- Originale del contrassegno di parcheggio per disabili scaduto (da restituire all'Ufficio);
- Certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio (effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta);
- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- N. 2 foto formato tessera.

Rilascio del contrassegno a tempo determinato:

- Certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta per un tempo determinato ed in cui sia specificato il presumibile periodo di durata della invalidità (art.381 c. 4 del DPR 495/92);

- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- N. 2 foto formato tessera.

Rinnovo del contrassegno a tempo determinato:

- Originale del contrassegno di parcheggio per invalidi scaduto (da restituire all'Ufficio);
- Ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore periodo di permesso;
- Copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- N 2 foto formato tessera.

Sostituzione del contrassegno (in caso di deterioramento):

- Originale del contrassegno di parcheggio per invalidi deteriorato (da restituire all'Ufficio);
- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- n. 2 foto formato tessera.

Sostituzione del contrassegno (in caso di smarrimento o furto):

- Denuncia, presso gli organi di polizia, di furto o smarrimento, recante il numero e la scadenza del contrassegno;
- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- n. 2 foto formato tessera.

Il contrassegno dovrà tassativamente essere riconsegnato all'Ufficio competente nel caso di trasferimento di residenza in altro Comune e in caso di decesso dell'intestatario.

Il contrassegno è valido come **documento di riconoscimento** (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.R. 445/2000), in quanto rilasciato da pubblica amministrazione e riportante la fotografia e la firma dell'intestatario. Di conseguenza, la consegna dello stesso può avvenire solo in presenza dell'interessato, che dovrà apporre la firma sul documento in presenza. Nei casi di grave impedimento dell'interessato a muoversi, verrà valutata la possibilità di recapito a domicilio tramite pubblico Ufficiale per la raccolta della firma.

ART. 5 – ESPOSIZIONE E USO

Come previsto dall'art. 381, comma 2 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, il contrassegno è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale (a fronte dell'istituzione della piattaforma nazionale informatica dei contrassegni unici, di cui all'art. 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Il contrassegno deve essere esposto in originale (ne è vietata la duplicazione), in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio del disabile.

Il contrassegno è valido in tutto il territorio nazionale e consente:

- la circolazione e la sosta negli appositi stalli nelle aree pedonali urbane (APU) e nelle Zone a traffico limitato (ZTL) sempre che non sia stato disposto espresso divieto e comunque in linea con quanto stabilito dalle ordinanze vigenti;
- la circolazione in casi di divieto o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
- la sosta negli spazi riservati delimitati da apposita segnaletica, ad esclusione degli

spazi di sosta "personalizzati" (si veda art. 8 del presente Regolamento);

- la sosta senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- la sosta a titolo gratuito nelle aree con stalli blu a pagamento (art. 188, comma 3-bis, Codice della Strada) nel territorio del Comune di Piacenza (vedi art. 10 del presente Regolamento) ed in altri Comuni solo se espressamente permesso;

Il contrassegno non consente la deroga ai divieti di sosta previsti negli artt. 157-158 e ad altre disposizioni del Codice della Strada. In caso di grave intralcio o pericolo alla circolazione, viene consentito lo spostamento del veicolo dotato di contrassegno evitandone la rimozione.

Nel Comune di Piacenza, i contrassegni rilasciati ai residenti sono registrati in apposito database. Tutti gli intestatari di CUDE non residenti che devono transitare sul territorio comunale in ZTL (Zona a traffico Limitato) e APU (Area pedonale urbana) devono comunicare al Servizio ZTL del Comune di Piacenza le targhe dei veicoli utilizzati, mentre i residenti devono procedere alla comunicazione solo in caso di cambio targa rispetto a quelle già registrate.

Si possono comunicare fino a 2 targhe per ciascuna persona con disabilità; non si possono inserire veicoli intestati a società e veicoli classificati come "autocarri".

ART. 6 – AREE DI SOSTA PER TITOLARI CUDE

Le aree di sosta per disabili possono essere:

- **"generiche"**, messe al servizio di **tutti i cittadini** in possesso del CUDE da parte dell'Amministrazione ;
- **"personalizzate"**, assegnate su specifica richiesta ad un **unico soggetto** in possesso di determinati requisiti e individuate da apposita segnaletica indicante gli estremi del CUDE dell'assegnatario.

L'apposizione e manutenzione della prescritta segnaletica verticale e orizzontale compresa l'eventuale apposizione di sensori atta alla individuazione e delimitazione delle aree di parcheggio riservate alle persone con disabilità sono a carico dell'Amministrazione Comunale

ART. 7 - SEGNALETICA DI DELIMITAZIONE DELL'AREA DI SOSTA PER PERSONE CON DISABILITA'

La segnaletica per l'individuazione di posto auto a servizio delle persone con disabilità di tipo **generico** è quella prevista del vigente Codice della Strada e precisamente segnaletica verticale di cui alla fig. Il 79/a e segnaletica orizzontale di colore giallo con simbolo invalidi di colore bianco su sfondo azzurro di cui alle figg. Il 445/a, 445/b e 445/c del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada e s.m.i..

La segnaletica per l'individuazione di area di sosta di tipo **personalizzato** al servizio delle persone con disabilità prevede l'aggiunta, al segnale verticale di cui alla fig. Il 79/a del Regolamento sopra menzionato, di un pannello integrativo con riferimento numerico del contrassegno (CUDE) del titolare a cui è assegnato in uso esclusivo il posto auto di cui sopra.

La segnaletica per l'individuazione di area di sosta di tipo **personalizzato** al servizio delle persone con disabilità **presso il luogo di lavoro** prevede l'aggiunta di un ulteriore pannello integrativo riportante i giorni e gli orari di lavoro; nella fascia temporale non prevista dal pannello, l'area di sosta per disabili sarà da intendersi di tipo generico.

ART. 8 - AREA DI SOSTA DI TIPO GENERICO PER PERSONE CON

DISABILITA'

1) Destinatari

I destinatari nonché fruitori delle aree di sosta per persone con disabilità di tipo generico sono i titolari di “Contrassegno Unificato per persone con Disabilità Europeo” (CUDE), eventualmente accompagnati da loro tutore o familiare o altro soggetto autorizzato.

Non possono fruirne il tutore o il familiare o altro soggetto per scopi diversi che non sia l'effettivo accompagnamento del disabile titolare di CUDE.

2) Richiedenti

Tutti i cittadini, aventi legittimo interesse, possono inoltrare **una segnalazione** al Comune di Piacenza circa la necessità di tracciamento di area di sosta di tipo generico per persone con disabilità in un determinato luogo.

Il Comune di Piacenza, mediante i servizi competenti, valuterà la sussistenza delle condizioni per procedere al tracciamento di eventuale area di sosta aggiuntiva.

La segnalazione può essere fatta anche da Associazioni di volontariato regolarmente riconosciute in possesso di automezzi per il trasporto disabili, per disporre di un parcheggio “generico” nei pressi delle loro sedi. La richiesta sarà vagliata compatibilmente con le esigenze della viabilità, del traffico e della sosta nella zona di riferimento ed in relazione alla presenza di altre aree di sosta dedicate, collocate in prossimità.

3) Criteri

Le aree di sosta di tipo generico per persone con disabilità vengono programmate e predisposte **esclusivamente** dai Servizi competenti del Comune di Piacenza sulla base dei seguenti criteri:

- la zona in esame presenti problemi di carenza di spazi di sosta per persone con disabilità, ovvero dovranno essere garantiti:
 - in caso di aree di parcheggio: **n.1 posto ogni 50 stalli di sosta** o frazione di 50 (ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 503/1996 e del punto 8.2.3 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 236/1989);
 - in caso di parcheggi lungo strade: n. 1 posto entro **100 metri lineari** dal luogo segnalato.
- l'istituzione dell'area di sosta non determini, a giudizio dei tecnici dell'ufficio comunale preposto, pericolo o intralcio alla circolazione e sia conforme alle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

A fronte di specifica segnalazione, il Servizio competente del Comune di Piacenza accerterà la presenza delle condizioni di cui al precedente punto e procederà alla eventuale realizzazione di area di sosta di tipo generico per persone con disabilità.

4) Modalità di segnalazione

La segnalazione deve essere fatta esclusivamente su apposita modulistica visualizzabile/scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Piacenza e deve essere inoltrata con modalità online agli uffici comunali competenti, nei modi che verranno adeguatamente pubblicizzati.

5) Iter procedurale e tempi

Alla segnalazione verrà dato formale riscontro circa gli esiti dell'istruttoria, entro 45 giorni dalla data di protocollo della stessa.

ART. 9 – AREA DI SOSTA DI TIPO PERSONALIZZATO PER PERSONE CON DISABILITA'

La finalità di istituire un'area di sosta personalizzata per persone con disabilità è, di norma, quella di garantire e agevolare le esigenze di mobilità della persona con disabilità, principalmente in qualità di guidatore e non di trasportato, laddove sussista una condizione di gravissimo, permanente e continuativo disagio motorio con patologie stabilizzate e, nel contempo, l'esigenza di frequenti spostamenti sul territorio che rendano indispensabile l'utilizzo di un veicolo.

1) Destinatari

I destinatari nonché fruitori delle aree di sosta di tipo personalizzato per persone con disabilità sono **esclusivamente** i titolari di CUDE, di durata di 5 anni, che ne hanno fatto specifica richiesta ed in possesso di determinati requisiti sotto riportati

2) Richiedenti

La domanda deve essere inoltrata dalla persona con disabilità.

Solo in caso di persona disabile minore o con formale tutela o curatela o amministrazione di sostegno, la richiesta può essere inoltrata dal genitore o dal tutore, dal curatore o dall'amministratore.

3) Requisiti.

I requisiti per poter beneficiare di un area di sosta personalizzata per persone con disabilità sono diversificati a seconda che lo stesso disabile sia titolare o meno di patente di guida e utilizzi in autonomia un autoveicolo. I requisiti sotto elencati, per ciascuna categoria, devono essere posseduti contemporaneamente, nessuno escluso.

a) Requisiti per disabili titolari di patente di guida

1. residenza nel Comune di Piacenza ed all'indirizzo presso il quale viene richiesto l'area di sosta personalizzata;
e/o
Sede lavorativa nel territorio del Comune di Piacenza con contratto a tempo indeterminato;
2. titolarità di "Contrassegno Unificato per persone con Disabilità Europeo" (CUDE), rilasciato a norma dell'art. 381 D.P.R. 495/1992, comma 2, di durata quinquennale,
3. grave, permanente e continua compromissione della capacità di deambulare determinata da patologia stabilizzata certificata; altre patologie invalidanti, che tuttavia non compromettono la capacità di deambulare in modo grave, sono escluse dalla concessione di un'area di sosta personalizzata;
4. titolarità di patente di guida in corso di validità compatibile con le patologie documentate;
5. indisponibilità a qualsiasi titolo, proprio o dei componenti il nucleo familiare, di box e/o posto auto su area privata e/o pertinenza condominiale, presso il luogo di residenza o di lavoro;
oppure
la disponibilità di box/posto-auto a qualsiasi titolo, proprio o dei componenti il nucleo familiare, presso la residenza/luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, ma inaccessibile per il disabile per motivi da specificare in sede di istanza.

b) Requisiti per disabili non titolari di patente di guida

1. Residenza nel Comune di Piacenza ed all'indirizzo presso il quale viene richiesta l'area di sosta personalizzata;
2. Titolarità di "Contrassegno Unificato per persone con Disabilità Europeo" (CUDE), rilasciato a norma dell'art. 381 D.P.R. 495/1992, comma 2, di durata quinquennale,
3. grave, permanente e continua compromissione della capacità di deambulare determinata da patologia stabilizzata certificata; altre patologie invalidanti, che tuttavia non compromettono la capacità di deambulare in modo grave, escludono la concessione di un'area di sosta personalizzata;
4. disponibilità di una persona convivente o stabilmente addetta a garantire gli spostamenti;
5. Indisponibilità, a qualsiasi titolo proprio, dei componenti del nucleo familiare o conviventi, di box e/o posto auto su area privata e/o pertinenza condominiale presso il luogo di residenza o nelle sue immediate vicinanze, che consentano anche la sola sosta breve per la salita e/o discesa della persona con disabilità motoria.
6. necessità di frequenti spostamenti (almeno due volte alla settimana) per attività istituzionalizzate, ovvero studio, sociali, sanitarie o lavorative che giustifichino l'uso continuativo dell'area da parte del disabile e solo se effettuati con veicolo indicato in sede di rilascio del CUDE.

4) Modalità di richiesta

L'istanza di area di sosta personalizzata per persona con disabilità va presentata al Comune di Piacenza su apposita modulistica da compilare online in ogni suo punto, nella quale vengano dichiarati, sotto la propria responsabilità, i dati personali e gli elementi oggettivi che legittimano la domanda, visualizzabile sul sito istituzionale del Comune di Piacenza.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Fotocopia fronte/retro del Contrassegno Unico Disabili Europeo (CUDE) rilasciato dal Comune;
- b) Fotocopia fronte/retro del documento di identità della persona con disabilità e del richiedente se diverso dal disabile (vedi punto 2) del presente articolo);
- c) Fotocopia fronte/retro della patente di guida della persona con disabilità o della patente di guida di un familiare o di un tutore e comunque di persona convivente, o stabilmente addetta a garantire gli spostamenti;
- d) Fotocopia fronte/retro della carta di circolazione del veicolo associato al CUDE che comunque deve essere di proprietà del disabile o di persona convivente, o stabilmente addetta a garantire gli spostamenti;
- e) certificazione del medico curante attestante le condizioni di grave, permanente e continua compromissione della capacità di deambulare e che rendano indispensabile l'utilizzo del veicolo a disposizione della persona con disabilità;

Per persone con disabilità titolari di patente di guida che lavorano a Piacenza anche

1. Dichiarazione del datore di lavoro attestante che la persona con disabilità lavora con contratto a tempo indeterminato presso il luogo per il quale viene inoltrata l'istanza di realizzazione di area di sosta personalizzata, indicando, inoltre, gli orari e i giorni di attività e l'assenza di area di parcheggio privato o di altre aree private accessibili e/o fruibili;

Per persone con disabilità non titolari di patente di guida anche

1. attestazione di frequenza dell'ente/struttura presso il quale la persona con disabilità si deve recare per attività istituzionalizzate: studio, sociali, sanitarie o lavorative con indicazione della frequenza settimanale e della assenza del trasporto con mezzi dell'ente stesso;
2. Procura Notarile o Decreto del Tribunale attestante la tutela o curatela o l'amministrazione di sostegno a favore della persona con disabilità;
3. eventuale contratto di lavoro o altra documentazione attestante il rapporto di assistenza tra il disabile e la persona stabilmente addetta a garantire gli spostamenti, se non legata da vincolo di parentela.

Le dichiarazioni presentate in sede di richiesta sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000, l'eventuale non veridicità di dichiarazioni e documentazioni (art. 76 del citato decreto) sarà punita secondo gli artt. 483 e 495 del Codice Penale.

L'area di sosta "personalizzata" **non potrà essere concessa** quando:

- la documentazione non risulti completa o irregolare rispetto a quanto previsto dal presente art. 9, punto 4;
- l'area di sosta, per motivi logistici e/o di sicurezza della circolazione stradale, sia realizzabile ad una distanza superiore a 50 mt dall'accesso del civico di riferimento;
- lo spazio di sosta è richiesto nei pressi del luogo di lavoro e il richiedente non è abilitato alla guida.

5) Iter procedurale e tempi

L'istruttoria della pratica comporta le seguenti fasi:

a) procedimento di valutazione tecnico-amministrativo da concludersi entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza con formale diniego motivato o formale concessione di area di sosta per persone con disabilità personalizzato mediante specifico atto. Questa fase prevede

- a.1) **verifica amministrativa** della correttezza e completezza della documentazione presentata dall'utente. In questa fase può essere richiesta la documentazione integrativa non reperibile direttamente dall'Ente; in tal caso i tempi per la conclusione del procedimento vengono sospesi per il tempo intercorrente dalla data della comunicazione di richiesta alla data in cui verrà trasmessa la documentazione stessa. Trascorsi 30 gg dalla richiesta di integrazione ed in assenza di adeguato riscontro, la domanda è da considerarsi automaticamente archiviata.
- a.2) **verifica della fattibilità tecnica** delle opere.
In sede di valutazione tecnica-amministrativa il Servizio Comunale, se ritenuto necessario, si riserva di effettuare un sopralluogo finalizzato alla verifica della effettiva disponibilità di box/posto-auto a qualsiasi titolo, proprio o dei componenti il nucleo familiare, presso la residenza/luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, ma inaccessibile per il disabile.
- a.3) **rilascio esito istanza** (ordinanza o diniego).

b) realizzazione dell'area di sosta personalizzata mediante apposizione di specifica segnaletica orizzontale e verticale da concludersi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla conclusione del procedimento di valutazione tecnico amministrativa e comunque compatibilmente alle condizioni atmosferiche ed alla programmazione dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale.

6) Durata e Rinnovo

La concessione di area di sosta personalizzata per persona con disabilità è temporanea e la sua scadenza coincide con la data di scadenza del CUDE.

Per rinnovare la concessione dell'area di sosta personalizzata, è necessario procedere con l'inoltro di una nuova domanda con le modalità sopra indicate.

In caso di concessione di un'area di sosta personalizzata presso il luogo di lavoro, il diritto della persona con disabilità ad occupare lo stallò coincide con gli orari e i giorni lavorativi dichiarati nell'istanza, mentre per il restante tempo lo stallò è da considerarsi di tipo generico.

7) Decadenza

Qualora vengano meno le motivazioni che hanno portato alla realizzazione dello spazio di sosta personalizzato per persone con disabilità, o intervenga una delle seguenti condizioni al titolare di CUDE:

- decesso;
- ingresso in struttura di ricovero;
- peggioramento delle condizioni fisiche (per esempio, allettamento) che impediscono alla persona con disabilità l'utilizzo di un autoveicolo;
- trasferimento in altra residenza,

il titolare del contrassegno (CUDE) o i familiari, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno sono tenuti a darne tempestiva comunicazione agli uffici comunali competenti che, effettuate le necessarie verifiche, procederanno con la formale revoca della concessione e la conseguente eventuale rimozione dello stallò personalizzato.

ART. 10 - SOSTA DELLE PERSONE CON DISABILITA' NEGLI STALLI BLU REGOLAMENTATI A PARCOMETRO

In relazione alle possibilità di sosta, posta la priorità di occupazione degli stalli funzionali e dedicati in via esclusiva ai possessori di CUDE, è inoltre consentita per gli stessi la sosta gratuita e senza limiti di tempo anche nei parcheggi comunali blu a pagamento. Resta ovviamente obbligatoria l'esposizione visibile del contrassegno CUDE.

ART. 11 – SANZIONI

L'utilizzo improprio del CUDE e dell'area di sosta riservata alle persone con disabilità comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, fatti salvi gli eventuali rilievi di carattere penale.

Ogni uso improprio e/o abuso del contrassegno darà luogo, oltre alle sanzioni di legge, alla immediata revoca dello stesso.

Inoltre le dichiarazioni presentate in sede di richiesta del contrassegno sono assunte ai sensi del D.P.R. 445/2000; l'eventuale non veridicità di dichiarazioni e documentazioni (art. 76 del citato decreto) sarà punita secondo gli artt. 483 e 495 del Codice Penale

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101).

ART. 13 - NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. Dall'entrata in vigore sono abrogati:

- Il Regolamento per rilascio del contrassegno unificato disabili europeo – CUDE - e per l'individuazione di aree di parcheggio riservate nel Comune di Piacenza, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 25/2022 del 27.04.2022
- ogni altra disposizione contrastante con quanto disposto dal presente Regolamento.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, la concessione delle aree di sosta personalizzate già in essere mantengono la loro validità fino alla data di scadenza del CUDE. La richiesta di nuova concessione sarà soggetta ai criteri e requisiti del presente regolamento.

Allegati:

- 1) Modulo di domanda
- 2) fac simile Certificazione Medica
- 3) fac simile attestazione datore di lavoro
- 4) fac simile attestato di frequenza